

XIV legislatura

A.S. n. 3307:

“Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania”

1° marzo 2005

n. 132

INDICE

Articolo 1 (Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)..... pag.	1
Articolo 2 (Adeguamento degli impianti)..... pag.	3
Articolo 3 (Supporto all'azione del Commissario delegato)..... pag.	5
Articolo 4 (Interventi relativi al settore delle bonifiche)..... pag.	6

Articolo 1

(Norme di accelerazione delle procedure di riscossione)

Il comma 1 prevede che ai fini di una puntuale ricognizione della situazione debitoria dei comuni della regione Campania che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto gli stessi comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania certifichino al Commissario delegato l'ammontare delle situazioni debitorie nei confronti del Commissario stesso per il conferimento dei rifiuti prodotti. La veridicità delle certificazioni pervenute è verificata dal Commissario delegato.

Il comma 2 attribuisce al Commissario delegato un potere sostitutivo circa l'attestazione delle situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti che non hanno provveduto tempestivamente alla certificazione ovvero nel caso in cui la veridicità della stessa non sia stata attestata dal Commissario.

Il comma 3 attribuisce valore di titolo giuridico idoneo a consentire anticipazioni, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, alle attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2. Le anticipazioni sono commisurate alle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario per il soddisfacimento dei debiti conseguenti al conferimento dei rifiuti prodotti. La CDP Spa subentra nei crediti vantati dal Commissario delegato nei confronti dei comuni, dei consorzi e degli affidatari inadempienti.

Il comma 4 stabilisce che entro sessanta giorni dalla concessione dell'anticipazione da parte della CDP Spa, i comuni interessati o il Commissario delegato in caso di inadempienza di questi ultimi, definiscano

un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle anticipazioni comprensive degli oneri finanziari connessi. Il piano di rientro ha durata, modalità e termini connaturati alla situazione debitoria ed alla situazione finanziaria di ciascuno dei predetti enti. In caso, anche parziale, di mancata attuazione del piano di rientro, il Ministero dell'interno opera corrispondenti riduzioni nei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

Il comma 5, al fine di consentire al Commissario delegato un più proficuo esercizio dei propri poteri, assegna allo stesso un particolare potere di accesso con urgenza agli atti.

La RT afferma che la quantificazione dei volumi finanziari connessi alle situazioni debitorie in questione potrà essere effettuata solo con la ricognizione da parte del Commissario delegato. L'assenza di tale quantificazione, si ritiene in RT, non invalida il meccanismo di finanziamento individuato tramite le anticipazione della CDP Spa, né il relativo criterio di copertura. A sostegno di tale tesi si afferma che il Commissario delegato, anche in via sostitutiva, definisce un piano di rientro delle anticipazioni fondato su un'autonoma capacità di iniziativa impositiva. Inoltre, laddove tale strumento dovesse risultare non idoneo, la RT osserva che risulterebbe operativa la clausola speciale di salvaguardia, prevista nel provvedimento, che impone al Ministero dell'interno di operare corrispondenti riduzioni nei trasferimenti spettanti ai comuni.

Preliminarmente, occorre precisare la natura e la tipologia degli oneri connessi alle anticipazioni. Si precisa, infatti, che mentre il comma 4 attesta genericamente la presenza di oneri, la RT fa riferimento a quelli di natura finanziaria.

Inoltre, andrebbe approfondita la effettiva praticabilità della citata clausola speciale di salvaguardia prevista dal comma 4, circostanza da valutare considerando il margine

effettivo di riducibilità dei predetti trasferimenti¹. Tale circostanza potrebbe infatti rendere non operabile un integrale rientro dalle anticipazioni accordate dalla CDP Spa.

In relazione al subentro della CDP Spa nei crediti vantati dal Commissario delegato nei confronti dei comuni, dei consorzi e degli affidatari inadempienti, sarebbe opportuno acquisire ulteriori ragguagli dal Governo circa la suscettibilità, ancorché potenziale, di effetti sulla consistenza patrimoniale dello Stato, dal momento che di tali partite creditorie la gestione commissariale riveste la piena titolarità.

Con riferimento a quanto affermato in RT in relazione al potere del Commissario delegato di definire un piano di rientro delle anticipazioni fondato su un'autonoma capacità di iniziativa impositiva, ne andrebbero chiarite le concrete modalità operative precisando, inoltre, se non si ravvisi la possibilità di uno sfasamento temporale tra l'onere (pari all'importo delle anticipazioni inclusi gli oneri finanziari) determinabile in tempi brevi e le entrate, i cui tempi di accertamento e riscossione sono graduati nel tempo, atteso anche che, come accennato, la RT non fornisce elementi quantitativi idonei a valutare l'entità né degli oneri né delle presumibili entrate.

Articolo 2

(Adeguamento degli impianti)

Il comma 1, per consentire il funzionamento a norma di legge degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti della regione Campania, prevede che il Commissario delegato autorizzi le necessarie iniziative di adeguamento tecnico-funzionale degli impianti da parte dei soggetti

¹ Giova rammentare che la Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30 settembre 2004 mostra, con riferimento ai Comuni e alle Province, nel periodo gennaio-settembre 2004, una incidenza dei trasferimenti statali sul totale degli incassi correnti e in conto capitale di circa il 31 per cento. Fonte: *Ministero dell'economia e delle finanze - Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 30 settembre 2004.*

affidatari, facendo salve le eventuali azioni di rivalsa e le decisioni assunte dalle autorità giudiziarie competenti.

Il comma 2, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari, prevede un potere sostitutivo d'urgenza del Commissario delegato. Tale attività di intervento sostitutivo di adeguamento degli impianti, dovrà essere esercitata nel limite di 20 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La RT si limita a confermare quanto già indicato nel testo normativo precisando che lo stanziamento di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, confluito nel Fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presenta la necessaria capienza.

In relazione al comma 1, si osserva che non vengono esplicitati gli oneri conseguenti alle iniziative di adeguamento degli impianti da parte dei soggetti affidatari né i soggetti sui quali graveranno tali oneri. Sul punto andrebbero acquisiti ragguagli dal Governo.

In relazione al comma 2, con riferimento al limite di spesa di 20 milioni di euro connesso all'attività sostitutiva del Commissario delegato, pur considerando che trattasi di limite di spesa, si evidenzia che nessuna base metodologica è stata fornita per la quantificazione di tale importo. Tale circostanza non consente pertanto di effettuare un giudizio di congruità rispetto alle finalità poste dalla norma.

Andrebbe inoltre chiarito se il fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenti un margine di flessibilità adeguato rispetto alla riduzione operata.

Articolo 3

(Supporto all'azione del Commissario delegato)

Il comma 1, per garantire la pronta attività del Commissario delegato nell'individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di termovalorizzazione dispone che i prefetti della regione Campania assicurino ogni collaborazione ed intervento di propria competenza in termini di somma urgenza.

Il comma 2 stabilisce che nello svolgimento della propria azione il Commissario delegato si avvalga, inoltre, di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici, con oneri a carico della gestione commissariale.

La RT afferma che l'importo dei compensi dei sub-commissari verrà definito in sede attuativa della disposizione e, comunque, sarà di entità assolutamente modesta e troverà capienza nelle somme della gestione emergenziale in questione.

In relazione al comma 1, non esaminato dalla RT, sarebbe utile chiarire se l'attività di collaborazione ed intervento dei prefetti rappresenti una attività connaturata alle proprie competenze o esuli dalle stesse con possibili conseguenti oneri aggiuntivi.

Con riferimento all'attività dei sub-commissari, premesso che, come riferito, la RT asserisce che gli oneri connessi ai compensi saranno definiti "in sede attuativa" della disposizione in esame, appare necessario chiarire su quali basi normative si fondi l'affermazione che l'entità dei compensi dei sub-commissari sarà "assolutamente modesta", stante la mancata definizione in norma degli stessi. La loro quantificazione risulta altresì necessaria per verificare l'idoneità della relativa copertura mediante gli stanziamenti della gestione commissariale.

Articolo 4

(Interventi relativi al settore delle bonifiche)

L'articolo, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria creatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania e per consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti negli anni 2000-2003, prevede la facoltà per la regione Campania di trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali. Il predetto finanziamento potrà essere effettuato anche tramite apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, con oneri a carico del bilancio regionale. Le operazioni finanziarie autorizzate si riferiscono esclusivamente a spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Il trasferimento di fondi deve essere adottato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano il patto di stabilità interno.

La RT afferma che il carattere facoltativo della disposizione fa sì che non si renda necessario disporre alcuna copertura finanziaria.

Premesso che la RT non fornisce alcuna quantificazione in ordine alle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000 - 2003, appaiono necessarie precisazioni in ordine all'entità degli oneri previsti. In relazione poi alla previsione in base alla quale l'esercizio della facoltà concessa alla regione di trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato debba rispettare le disposizioni disciplinanti il patto di stabilità interno, tale circostanza dovrebbe incidere solo su una diversa distribuzione delle spese e non sull'entità complessiva delle stesse, stante il limite alla crescita della spesa corrente e d'investimento imposto

dall'articolo 1, comma 23, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Circa la possibilità di effettuare il trasferimento di fondi tramite operazioni finanziarie su base pluriennale, sarebbe poi opportuno specificare le tipologie di operazioni consentite.